Dati informativi concernenti la legge regionale 28 aprile 2021, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 dicembre 2020, dove ha acquisito il n. 25 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Rizzotto, Michieletto, Vianello Centenaro, Soranzo, Formaggio, Speranzon, Razzolini, Polato e Dolfin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 febbraio 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 aprile 2021, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge modifica due disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" ed in particolare il comma 7, dell'articolo 4 e il comma 5 dell'articolo 23 che prevedono la decadenza della licenza di taxi acqueo e di quella relativa all'attività di gondoliere.

In particolare, l'articolo 4, comma 7, relativo ai taxi acquei prevede che "la licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio" mentre l'articolo 23, comma 5, relativo all'attività dei gondolieri prevede che "Il titolare decade dalla licenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e può rinnovarla fino al compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.". A prescindere della diversità nell'ambito della medesima legge regionale della portata di due disposizioni, incidenti entrambe sulla validità della licenza, le stesse evidenziano una palese disparità di trattamento rispetto all'attività riferita al servizio di taxi terrestre disciplinato dalla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, che non prevede alcun limite di età prefissato ai fini della decadenza della licenza.

Poiché la licenza è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa, le limitazioni di cui alle predette disposizioni della legge regionale 63/1993, determinano un ingiusto danno economico e una palese disparità rispetto a coloro che esercitano l'attività di servizio di taxi terrestre.

Si ritiene, pertanto, alla luce delle suddette considerazioni che i limiti di età posti dalle predette norme vadano eliminati al fine di adeguare la disciplina alle altre categorie che effettuano attività di servizio di trasporto pubblico non di linea per via di terra. Per tale motivo con la presente proposta si propone, all'articolo 1, di abrogare il comma 7, dell'articolo 4 e, all'articolo 2, di abrogare il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 63/1993, fermo restando che, anche in assenza di una espressa previsione, la normativa relativa all'accertamento dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio di taxi acqueo e di gondoliere continua ad essere effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio, nel rispetto delle vigenti normative.

L'articolo 3 contiene disposizioni transitorie e attuative, prevedendo, al comma 2, che le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applichino anche ai procedimenti in corso e, al comma 2, l'adeguamento, da parte di comuni e province dei rispettivi regolamenti alle disposizioni dettate dalla presente legge.

L'articolo 4 attesta la clausola di neutralità finanziaria: come confermato dalla scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla Direzione infrastrutture e trasporti, infatti, l'applicazione del provvedimento è priva di effetti finanziari e non presenta dunque ripercussioni finanziarie sul bilancio regionale.

Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (seduta del 2 febbraio 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 gennaio 2021), e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione infrastrutture e trasporti della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 4 febbraio ha concluso i propri i lavori in ordine al progetto di legge n. 25 e lo ha approvato all'unanimità.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 63/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 4 - Servizio di taxi acqueo.

1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

a) si rivolge a una utenza indifferenziata;

b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili d'attracco;

c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali.

3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all' articolo 12.

4. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle venti persone.

5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal comune.

6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.

[7. La licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio.]".

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 63/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 23 - Servizio pubblico di gondola.

1. Il servizio pubblico di gondola rientra nei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed è assimilato al servizio di taxi.

2. La licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere è rilasciata dal Comune di Venezia, in osservanza delle norme stabilite dal presente titolo ai soggetti iscritti al corrispondente ruolo di cui all' articolo 13.

3. Le licenze sono rilasciate nel rispetto di apposita graduatoria, redatta secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale; alla graduatoria sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti al ruolo e che abbiano esercitato attività di gondoliere in qualità di sostituti per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

4. La licenza è personale e obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19.

[5. Il titolare decade dalla licenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e può rinnovarla fino al compimento del settantesimo anno previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.]

6. Nel caso di accertata inidoneità al servizio il titolare può, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.".

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture e trasporti